



Comune di
Spilinga



Comune di
Tropea



Comune di
Briatico



Comune di
Cessaniti



Comune di
Drapia



Comune di
Filandari



Comune di
Joppolo



Comune di
Limbadi



Comune di
Nicotera



Comune di
Parghelia



Comune di
Ricadi



Comune di
Rombiolo



Comune di S.
Calogero



Comune di
Zaccanopoli



Comune di
Zambrone



Comune di
Zungri

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - SPILINGA (VV)

Ufficio di Piano – Servizi Sociali, Piazza Italia, 1 – 89864 Spilinga (VV)

Tel. 0963 65518 Pec: ufficiodipiano@asmepec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA A PROCEDURA APERTA, COSÌ COME DEFINITA DALL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 77 DEL 31 MARZO 2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPILINGA, FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. – OBIETTIVO 2 - RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE. CPV: 85312400-3 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI.

CUP: D81H20000230001.

CIG: B0E359772C

PREMESSA

il servizio da affidare riguarda la gestione e realizzazione dell'Obiettivo 2, Rafforzamento degli interventi di inclusione relativamente all'assistenza educativa domiciliare dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, comprendente i Comuni di Spilinga, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, S. Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, di Assegno di inclusione (ADI) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego che si trovino in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, e ai nuclei familiari in situazione di disagio economico in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, per come previsto nella nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione IV, prot. n. R.U. 0001033 del 19-01-2024 avente ad oggetto: "Beneficiari degli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà". Ulteriori indicazioni valide dal 1 gennaio 2024. L'appalto è finanziato totalmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto fa riferimento ed è rientrante nella Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020 di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – "istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" e al Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020", approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, nonché fa riferimento ed è rientrante nei seguenti decreti ministeriali: Decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale è fatto salvo il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2020;

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

È oggetto dell'appalto in un unico lotto, la Gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga per minori dei nuclei familiari beneficiari del progetto quota servizi del fondo povertà annualità 2020 per i residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga – obiettivo 2 rafforzamento degli interventi di inclusione.

Il Servizio dovrà svolgersi sull'intero territorio di competenza dell'Ambito comprendente i Comuni di Spilinga, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, S. Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri. Il servizio di assistenza educativa domiciliare è rivolto ai nuclei ai nuclei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego che si trovino in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, e ai nuclei familiari in situazione di disagio economico in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, per come previsto nella nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione IV, prot. n. R.U. 0001033 del 19-01-2024 avente ad oggetto: "Beneficiari degli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà". Ulteriori indicazioni valide dal 1 gennaio 2024. L'affidamento in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata complessiva di n. **4.623,41** ore di servizio per il personale previsto all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. La durata dell'appalto parte dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso, con termine al **30 Settembre 2024** dalla stazione appaltante e comunque fino ad esaurimento dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato. Il servizio potrà essere affidato, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto. Il contratto arriverà a scadenza senza che vi sia preavviso e senza che vi sia la possibilità di proroga tacita. In caso di proroga del programma di finanziamento relativo alla QSFP da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023 in base al quale, In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 è pari ad euro **€ 113.412,19** (escluso IVA al 5% se dovuta). Per un totale di **€ 119.082,80 IVA inclusa**. Il corrispettivo dovuto all'Affidatario è costituito dal prezzo orario al netto del ribasso offerto sulla base d'asta. Il costo orario a base d'asta è di **€ 24,53** al netto di IVA, relativamente alle ore effettivamente prestate agli utenti, per presumibili **€ 113.412,19** al netto di IVA, per n. **4.623,41** ore di servizio all'utenza, di € 0,00 per oneri della sicurezza. La tariffa oraria è coerente con il D.D. n. 7/2020 del 17.02.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costo medio dei lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, Settembre 2020, cat. D1 costo orario € 21,33 oltre 15% costi di gestione. L'offerta economica non può essere diminuita oltre la percentuale che garantisca il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria che è € 21,33 al netto dell'IVA se dovuta. L'importo totale dell'appalto comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dello stesso, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso l'utile di impresa. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123), vista la determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico dell'aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Art. 4 — MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata mediante RdO sul MEPA art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 tramite procedura aperta a favore della partecipazione degli operatori economici specializzati abilitati del settore presenti nel bando "servizi sociali" del MEPA. L'aggiudicazione avverrà adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica presentate di cui al relativo Disciplinare di Gara. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.

Art. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

Finalità dell'oggetto dell'appalto è rispondere alle esigenze dei minori di età 6-18 anni presenti, nuclei familiari beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego che si trovino in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, e ai nuclei familiari in situazione di disagio economico per come previsto nella nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione IV, prot. n. R.U. 0001033 del 19-01-2024 che necessitano di un efficace sostegno educativo. Le azioni devono rientrare in un programma di offerta attiva

attraverso l'elaborazione di un **Piano Educativo Individuale e di gruppo** che definisce le attività di ogni minore, ovvero:

- sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo quindi a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in autonomia;
- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero;
- sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
- promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.

Le prestazioni riguardano:

- a) Interventi educativi domiciliari;
- b) Attività di sostegno scolastico;
- c) Laboratori (musica, manualità, teatro, informatica,.....);
- d) Attività sportive;
- e) Uscite esterne e campi estivi;
- f) Iniziative di animazione territoriale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa dovrà essere svolto prevalentemente nei giorni feriali, sulla base della programmazione dell'intervento individualizzato definito dal P.E.I. o dal progetto individuale definito dal Servizio Sociale Territoriale. Il Servizio dovrà essere svolto presso il domicilio del minore ovvero, in via residuale, presso strutture esterne secondo quanto previsto dal progetto individualizzato. L'intervento di Assistenza Domiciliare Educativa prevede una presenza della figura professionale educativa presso il domicilio del minore. Il Servizio potrà essere temporaneamente sospeso (mesi estivi e festività, etc...) con comunicazione preventiva di almeno n. 30 giorni da parte dell'Aggiudicatario ed autorizzata dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali competenti.

Per la verifica e la valutazione del Servizio saranno effettuate almeno n. 1 riunione bimestrale con il Coordinatore del Servizio e/o tutti gli operatori impegnati e il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali (Ufficio di Piano) o suo delegato.

Ogni riunione dovrà essere verbalizzata.

Art. 6 - DESTINATARI

Gli interventi di cui al presente capitolato sono rivolti a minori ed adolescenti, dei nuclei familiari beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego che si trovino in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, e ai nuclei familiari in situazione di disagio economico, per come previsto nella nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione IV, prot. n. R.U. 0001033 del 19-01-2024, di età 6-18 anni, residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, comprendente il Comune di Spilinga, Comune di Briatico, Comune di Cessaniti, Comune di Drapia, Comune di Filandari, Comune di Joppolo, Comune di Limbadi,

Comune di Nicotera, Comune di Parghelia, Comune di Ricadi, Comune di Rombiolo, Comune di S. Calogero, Comune di Tropea, Comune di Zaccanopoli, Comune di Zambrone, Comune di Zungri.

In particolare i destinatari dovranno trovarsi in particolari situazioni, quali:

- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativo - genitoriale;
- minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico o in situazioni di apprendistato;
- minori appartenenti a famiglie in cui sia presente un serio fattore di rischio per disagio psichico ovvero altra patologia o problematica grave;
- minori a rischio di devianza;
- minori sottoposti a provvedimenti penali, come previsto dal DPR 444/98.
- minori diversamente abili, di cui all'artt. 12 e 13 della L. 104/92 con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
- minori con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) di cui alla L. 170/2010 e successivo Decreto attuativo n. 5669 del 12.7.2011;
- minori con BES (Bisogni Educativi Speciali) di cui alla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e Circolare Ministeriale Applicativa n. 8 del 06.3.2013;

Particolare attenzione è prestata alle situazioni rilevate dai Servizi Sociali territoriali, dai Servizi ospedalieri dell'ASL, dalla medicina di base e specialistica, dalle istituzioni scolastiche ed educative, da altre organizzazioni per i diritti dei minori, laddove le condizioni socio-ambientali e psicologiche del minore lo esponcano ad eventuali rischi.

Le prestazioni saranno erogate agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 7- OPERATORI DEL SERVIZIO E TITOLI PROFESSIONALI

L'aggiudicatario dovrà prevedere all'interno del proprio progetto le seguenti tipologie di Personale:

Educatori professionali socio-pedagogici: in possesso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione – classe di Laurea L-19. Dovranno essere inquadrati per il livello D1 corrispondente del CCNL Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo vigente di cui al Decreto Direttoriale n. 7/2020 del MLPS – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, Div. IV-Tabella Aprile 2020, con un impiego totale di **n. 4.623,41** ore, da suddividersi equamente tra gli operatori che si intendono impiegare per la copertura del servizio. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati ottenuti e di rapportarsi agli operatori degli altri servizi. Devono inoltre collaborare con la scuola frequentata dai minori al fine di migliorare le abilità socio-relazionali, collaborare con i terapeuti, in caso di soggetti con disabilità,

perché gli interventi semplici siano correttamente continuati anche al di fuori della presenza del terapeuta.

Art. 8 - PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto ad impiegare il personale presentato in sede di offerta. In caso di sostituzione, prima dell'avvio e durante, è tenuto tempestivamente a comunicarlo e provvedere alla sostituzione immediata con personale in possesso della stessa professionalità ed esperienza. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tutto il personale impiegato dovrà osservare gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato e da atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti. L'aggiudicatario si impegna a sostituire immediatamente quel personale che, a insindacabile giudizio del responsabile della stazione appaltante, abbia dato luogo a motivi di reclamo. L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato nel servizio tutte le leggi, regolamenti e contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, e quelle relative alla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative vigenti.

Art. 9 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Alla data di avvio del Servizio di cui al presente Capitolato, l'aggiudicatario, attiverà d'intesa con l'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali (Ufficio di Piano), opportune iniziative finalizzate ad una conoscenza dei nuclei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego che si trovino in situazione di fragilità, in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego, in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il Coordinatore esterno del Servizio con cui l'aggiudicatario attraverso un proprio responsabile dovrà collaborare, dovrà fornire, mensilmente, al Responsabile dell'Ufficio di Piano, report dettagliato delle attività svolte e registro presenze degli operatori. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il recapito telefonico del responsabile del servizio oggetto del presente affidamento.

Per ogni utente del Servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali e familiari. La cartella è predisposta dall'Ufficio di Piano in collaborazione con il Coordinatore esterno, con all'interno copia del progetto individualizzato e sintesi del tipo d'intervento e di prestazione erogata, finalità, obiettivi e tempi previsti.

Sulla cartella andranno registrati, da parte del responsabile interno della ditta aggiudicataria in collaborazione con il Coordinatore esterno, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili. Come già indicato nell'art. 5 del presente Capitolato, per la verifica e la valutazione del Servizio saranno effettuate almeno n. 1 riunione bimestrale con il Coordinatore esterno del Servizio e/o tutti gli operatori impegnati e il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata.

Art. 10 – OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. fornire all'Ufficio di Piano, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività specifica, corredato dei curricula, compreso quelli per le eventuali sostituzioni;
2. Individuare un responsabile interno che si interfacci con il coordinatore esterno e il responsabile dell'Ufficio di Piano per le attività previste dal progetto;
3. dare corso immediato ai servizi, anche in attesa di stipula della convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
4. trasmettere all'Ufficio di Piano, mensilmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali e al Coordinamento esterno la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
5. in collaborazione con il coordinatore esterno redigere e trasmettere mensilmente al referente dell'Ufficio di Piano un report delle attività svolte dagli operatori con allegato registro presenze ai fini del monitoraggio e controllo del servizio, con *time sheet* per ogni operatore impiegato e *time sheet* complessivo di tutte le figure impiegate. I modelli *time sheet* saranno forniti su file Excel dall'Ufficio di Piano. Trasmettere nei tempi più brevi possibili all'Ufficio di Piano tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla stesso per la regolare rendicontazione delle spese, per come prevede il PON Inclusione;
6. garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica, provvedendo tempestivamente all'aggiornamento dell'elenco dei nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
7. garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
8. dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dall'utente e dall'operatore;
9. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un documento di riconoscimento con foto, contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
10. impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;

11. garantire l'applicazione integrale dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei contratti integrativi di riferimento, Cooperative Sociali, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio di Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
12. mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D. Lgs. 196/2003.

Inoltre si stabilisce che:

- a) il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., tenendo fin da ora sollevato l'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi per come previsto dal seguente art. 11 e dovrà altresì segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
- b) è tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.
- c) le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ufficio di Piano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
- d) in caso di sciopero l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
- e) l'Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
- f) nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all'art. 16.

Art. 11 – DANNI A PERSONE O COSE

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare **idonea polizza assicurativa di responsabilità civile** per l'intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, per un importo non

inferiore a € 1.000.000,00 con trasmissione di copia al Comune Capofila di Spilinga prima della stipula del contratto. In alternativa alla stipula di nuova polizza, l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'impresa aggiudicataria dovrà inserire un'appendice alla stessa, nella quale si evidenzia che la polizza già attivata copre anche il servizio svolto per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la richiesta copertura assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 12– OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Ente appaltante si impegna a fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento del servizio. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo incaricato, ha diritto di richiedere all'aggiudicatario, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l'applicazione delle penali di cui agli artt. 10 e 16.

Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati dall'Aggiudicatario nei servizi stessi.

Art. 13 – MONITORAGGIO ED ISPEZIONI

L'Ente appaltante, per mezzo dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, è competente per la vigilanza ed i controlli e si avvale dell'attività del personale a disposizione; a tali organi compete la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo ritiene opportuno, in ordine alla regolare esecuzione del Servizio, nonché al livello qualitativo delle prestazioni. Verifiche e controlli, anche a campione, potranno essere realizzati, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attuano i servizi, sia in occasione delle riunioni di Equipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

L'aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è informato ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico e formale verbale a cura dell'Ufficio di Piano. Nel caso in cui inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Ufficio di Piano, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente

Capitolato. Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dall'Ente appaltante non siano tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall'aggiudicatario, si applicheranno le penali previste dal presente Capitolato.

Art. 14 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto sul totale a base d'asta di € **113.412,19** (escluso IVA al 5% se dovuta). Per un totale di € **119.082,80 IVA inclusa**.

Non sono stati previsti oneri per la sicurezza in quanto il Servizio è svolto prevalentemente a domicilio degli utenti.

Il compenso sarà dovuto esclusivamente in base all'attività effettivamente svolta. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo previsto per l'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre al costo del personale impiegato di cui all'art. 7 del presente Capitolato, tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dello stesso, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento interno, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso l'utile di impresa.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato riscontrabile dai singoli *time sheet* e dal *time sheet* mensile complessivo.

La fattura dovrà riportare tra le altre, tutte le indicazioni riguardanti il CIG e il CUP del progetto e l'indicazione delle ore di lavoro per tipologia di personale impiegato, nonché ulteriori informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa, che saranno fornite dal responsabile dell'Ufficio di Piano. Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Il servizio è interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere della misura Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto o a risolvere anticipatamente lo stesso, nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura finanziaria del servizio. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione indicata.

Art. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria: L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 2.268,24. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

Fino al 31 dicembre 2023, la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per giorni 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Cauzione definitiva: L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui dall'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, pari al 10% dell'ammontare complessivo del corrispettivo dell'Appalto.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa Aggiudicataria entro il termine di **10 (dieci) giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

È facoltà dell'Ente appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di:

- a) gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso;
- b) non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, compresa la trasmissione della documentazione amministrativa richiesta dall'Ufficio di Piano;
- c) verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al Capitolato Tecnico.

Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall'Albo Nazionale/Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.

Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente appaltante con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 3 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dall'Ente appaltante una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto.

Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.

Art. 17 - SUBAPPALTO

È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale sub aggiudicatario occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Vibo Valentia

Art. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune di Spilinga.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Spilinga. Responsabile del trattamento dei dati personali della presente procedura il Dirigente responsabile del Comune di Spilinga.

Il Responsabile del procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del contratto è Pietro De Rito. ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Spilinga, 19.03.2024

**Il Resp.le Ufficio di Piano
(Dott. Pietro De Rito)**